D.L. 31/08/2013, n. 101
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.
Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego
In vigore dal 1 gennaio 2019
1. All' *articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."; (23)
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.
2. All' *articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".

3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell' *articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
[b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza (41). (24) (40)]
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall' *articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. (25) (43)

[3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell' *articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350* . (44) (42)]
[3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma. (44) (42)]
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70* . (25) (45)

3-sexies. Con le modalità di cui all' *articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. (25)

3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro. (25)

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017. (36) (46)

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. (33)

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (37), al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall' *articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all' *articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all' *articolo 1, commi 519* e *558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* , e all' *articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* , nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio (38) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all' *articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* . Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. (33) (49)

6-bis. All' *articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228* , le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all' *articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101* ,". (27)

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

6-ter. All' *articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80* , le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio". (27)

6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell' *articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* , a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* , e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. (27) (51)

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. (33) (49)

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all' *articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81* , e di cui all' *articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280* , le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (32), gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all' *articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56* , e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall' *articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468* , all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. (33) (49)

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all' *articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* , riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell' *articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* , i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (32). Fermo restando il divieto previsto dall' *articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* , le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all' *articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266* , e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. (26) (48)

[9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* , e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall' *articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* , per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all' *articolo 1, commi 557* e *562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* , e dell' *articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* , e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) *comma 723 dell'articolo 1* della *legge 28 dicembre 2015, n. 208* . Per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all' *articolo 1, commi 557* , *557-quater* e *562* , primo periodo, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296* , la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all' *articolo 259* del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* , non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall' *articolo 259* , comma 10, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* . (34) (39)]
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell' *articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 luglio 2013, n. 85* , nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all' *articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44* , che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. (27)

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall' *articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368* . (33) (35) (50) (47)

10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell' *articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 1983, n. 638* , sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. (30)

10-ter. Al *decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178* , dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la *legge 7 dicembre 2000, n. 383* . Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.". (27)

10-quater. Al *decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". (27)

10-quinquies. All' *articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178* , le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". (27)

10-sexies. All' *articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178* , al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". (27)

10-septies. All' *articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98* , il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". (27)

11. All' *articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368* , è aggiunto il seguente periodo:

"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.". (33)

12. All' *articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* , ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".

13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all' *articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71* , è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall' *articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10* , avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall' *articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71* , anche per gli anni 2014 e 2015 nonché per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro. (31)

15. La disposizione dell' *articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183* , si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia. (33)

16. All' *articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, le parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all' *articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213* , l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. (28)

16-bis. All' *articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". (29)

16-ter. All' *articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (29)

---

(23) Lettera inserita dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* .

(24) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* , che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 3-septies.

(25) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* , che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 3-septies.

(26) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* , dall' *art. 1, comma 6, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11* , dall' *art. 1, commi 9 e 9-quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21* , dall' *art. 1, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19* , e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1148, lett. g), L. 27 dicembre 2017, n. 205* , a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(27) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* .

(28) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* .

(29) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* .

(30) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 340, L. 27 dicembre 2013, n. 147* , a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(31) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* , dall' *art. 1, comma 348, L. 27 dicembre 2013, n. 147* , a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall' *art. 11, comma 14-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* , e, successivamente, dall' *art. 1, comma 715, L. 27 dicembre 2017, n. 205* , a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

(32) Per la proroga del presente termine, vedi l' *art. 1, comma 426, L. 23 dicembre 2014, n. 190* .
(33) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* .
(34) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* e modificato dall' *art. 1, comma 213, L. 27 dicembre 2013, n. 147* , a decorrere dal 1° gennaio 2014. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 268, L. 23 dicembre 2014, n. 190* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 215, L. 28 dicembre 2015, n. 208* , a decorrere dal 1° gennaio 2016, e dall' *art. 1, comma 13, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19* .
(35) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 545, L. 28 dicembre 2015, n. 208* .
(36) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 368, L. 11 dicembre 2016, n. 232* , a decorrere dal 1° gennaio 2017.
(37) Per la proroga del presente termine, vedi l' *art. 1, comma 426, L. 23 dicembre 2014, n. 190* e, successivamente, per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l' *art. 1, comma 12-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19* .
(38) Per la proroga del presente termine, relativamente alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanità, vedi l' *art. 1, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19* .
(39) Comma abrogato dall' *art. 20, comma 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75* .
(40) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 1, comma 329, L. 28 dicembre 2015, n. 208* , l' *art. 1, comma 2-septies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161* , l' *art. 1, comma 369, L. 30 dicembre 2018, n. 145* , l' *art. 36, comma 2, D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15* e, successivamente, l' *art. 31, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34* .
(41) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 363, L. 30 dicembre 2018, n. 145* , a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 366, della medesima Legge n. 145/2018* .
(42) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 363, L. 30 dicembre 2018, n. 145* , a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 366, della medesima Legge n. 145/2018* .
(43) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 2-septies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161* .
(44) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* , che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 3-septies.
(45) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 2-septies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161* , l' *art. 15-ter, comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172* , l' *art. 1, commi 567* , *572* e *576, L. 27 dicembre 2017, n. 205* , l' *art. 15, comma 3, D.L. 28 settembre 2018, n. 109* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 novembre 2018, n. 130* , l' *art. 36, comma 2, D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15* e, successivamente, l' *art. 31, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34* .
(46) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 67-ter, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134* , come modificato dall' *art. 14, comma 7-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19* , e l' *art. 1, comma 716, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .
(47) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 16 ottobre 2014, n. 237 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2014, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; all'art. 17 del D.Lgs. n. 268 del 1992; all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, Cost.
(48) Vedi, anche, l' *art. 3, comma 6-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* , il *D.P.C.M. 6 marzo 2015* e l' *art. 1, comma 7, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .
(49) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 6 marzo 2015* .
(50) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 6 marzo 2015* .
(51) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 812, L. 27 dicembre 2017, n. 205* .

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati